

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 luglio 2025, n. 201

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agro- fotovoltaico "Pasqualicchio") di potenza nominale prevista pari a 63,004 MW, ridotta in sede di VIA a 62,148 MW, da ubicarsi nel comune di Manfredonia (FG) località Macchia Rotonda;
- opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150kV su un futuro stallo a 150kV della sezione a 150kV della SE della RTN 380/150 di Manfredonia (FG);
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

Proponente: Energie Alternative s.r.l. Via Mike Bongiorno, 13, Milano (MI). P.IVA 04235260710.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario ing. Claudia Costantino.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,

il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi,

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

RILEVATO CHE:

- con nota del 10/09/2020, acquisita al prot. n. 6239 del 11/09/2020, la **Energie Alternative S.r.l.** (di seguito anche “Società” o “proponente” o entrambi) trasmetteva a questa Sezione regionale competente istanza telematica di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.,

per la costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico "Pasqualicchio" di potenza nominale prevista pari a 63,004000 MW da ubicarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località Macchiarotonda, nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150kV su un futuro stallo a 150kV della sezione a 150kV della SE della RTN 380/150 di Manfredonia (FG), acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. A6SJ8A1**;

- in data 06/08/2019 il medesimo proponente, per lo stesso impianto, aveva presentato istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Foggia, acquisita al protocollo provinciale n. 41200, al fine di acquisirne il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, delegato *ex lege* alla competenza dell'ente provinciale;
- questa Sezione procedente, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale istituzionale Sistema Puglia, con nota prot. n. 9291 del 23/12/2020, trasmetteva richiesta di integrazione documentale, cui la Società riscontrava con comunicazione acquisita al prot. 2499 del 11/03/2021 allegando, altresì, la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica A6SJ8A1"*, generata al completamento della procedura telematica del suddetto portale;
- successivamente, la Società, con nota del 26/10/2021, acquisita al protocollo al n. 11155 in pari data, comunicava la rinuncia al procedimento PAUR incardinato presso la Provincia di Foggia al fine di poter presentare una nuova istanza di VIA innanzi al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), quale autorità competente in conformità alla normativa attualmente vigente, con salvezza degli effetti dell'istanza di Autorizzazione Unica, presentata ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.. Con ulteriore nota dello stesso giorno acquisita al prot. n. 11156 del 26/10/2021 presentava a questa Sezione formale istanza di sospensione di 180 giorni del procedimento finalizzato al rilascio di A.U. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 per l'avvio del procedimento di VIA dinanzi al MITE in conformità dell'art.31 comma 6 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni nella Legge n.108/2021;
- questa Sezione, con nota prot. n. 11311 del 03/11/2021, comunicava di procedere a valutare la richiesta di sospensione del procedimento di AU in presenza di formale comunicazione di archiviazione da parte della Provincia di Foggia Settore Ambiente e contestuale presentazione da parte del legale rappresentante della Società di dichiarazione di esonero di responsabilità per il ritardo nell'avvio e conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della stessa sospensione. A questa comunicazione regionale, la Società riscontrava con nota dell'08/11/2021, acquisita al prot. n. 11662 del 09/11/2021, trasmettendo la dichiarazione di presa d'atto della responsabilità a firma del legale rappresentante con esonero dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo per avvio e conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della sospensione;
- contestualmente, la Provincia di Foggia con nota prot. n. 56072 del 10/11/2021, acquisita al prot. n.11802 del 11/11/2021, comunicava l'archiviazione del procedimento di PAUR;
- questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 11938 del 16/11/2021, forniva riscontro alla richiesta della Società, comunicando che "il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto è sospeso per n.180 giorni decorrenti dal ricevimento della presente";
- successivamente, la Società con nota prot. n. 11938 del 16/11/2021, richiedeva ulteriore proroga del termine di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica;
- questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot.n. 9778 del 21/09/2022, chiedeva alla Società di provvedere al completamento della documentazione di progetto assegnando un termine di 15 giorni per il suddetto adempimento;
- la Società proponente, con nota del 29/09/2022 acquisita in pari data al prot. n. 9734, comunicava di aver già provveduto al caricamento della documentazione di progetto sul portale Sistema Puglia, allegando la ricevuta del 10/03/2021 di comunicazione di avvenuto caricamento;
- la Società proponente, con nota del 08/11/2022, acquisita al prot. n. 11552 del 10/11/2022, e successive analoghe comunicazioni del 04/05/2023 e del 31/10/2023, comunicava alla scrivente Sezione di sospendere per ulteriori 180 giorni il procedimento di Autorizzazione Unica incardinato il 10/09/2020, nell'attesa che il relativo procedimento di VIA dinanzi al MiTE si concludesse;

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con nota prot. n.19452 del 02/02/2024, comunicava alla Società proponente che in data 16 gennaio 2024 era stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota prot. DICA 1775 del 19 gennaio 2024, corredata dal parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 23 dell' 11 luglio. Nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri si esprimeva "giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrovoltaitco di cui fanno parte 17 sottocampi ed un arboreto superintensivo di olive da olio, localizzato nel comune di Manfredonia (FG) Borgo Mezzanone, località Macchiarotonda, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 23 del 11 luglio 2022 la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'art.28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, della potenza di picco pari a 62,148 MW;
- questa Sezione, con nota prot. 281085 del 10/06/2024, dava formale avvio al procedimento autorizzatorio e convocava la Conferenza di servizi in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 14 e ss della legge n. 241/90 e s.m.i., invitando gli enti interessati ad esprimere il proprio parere di competenza. Con la medesima nota si comunicava alla Società la presenza di anomalie formali come ivi specificato;
- la Società, con nota acquisita al prot. 327526 del 28/06/2024, comunicava di aver aggiornato gli elaborati progettuali sul portale telematico regionale Sistema Puglia e richiedeva di indire la Conferenza di Servizi. Con successive note acquisite al prot. 338972, 339627, 339270, e 339274 del 04/07/2024 e al prot. n. 342394 del 05/07/2024, la Società trasmetteva ulteriore documentazione integrativa. Infine, la Società con nota acquisita al prot. 345586 del 08/07/2024, comunicava alla scrivente Sezione di aver provveduto alle integrazioni documentali, riferendo che tutta la documentazione trasmessa con le predette note era stata contestualmente caricata sul portale telematico regionale Sistema Puglia;
- questa Sezione con nota prot. n. 383625 del 29/07/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 18/07/2024, e gli ulteriori pareri pervenuti successivamente a tale data. La seduta era aggiornata nelle more della formalizzazione dell'istanza per accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del proponente e con l'auspicio di una definizione degli accordi riferiti alle misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010 di concerto tra il proponente e i comuni interessati;
- successivamente, la Società con nota acquisita al prot. 377592 del 24/07/2024 trasmetteva ulteriore documentazione integrativa e con nota acquisita al prot. 432988 del 06/09/2024 trasmetteva una bozza di misure di compensazione inviata al comune di Manfredonia; con nota del 09/10/2024 prot. 492847, la Società richiedeva un riscontro circa la bozza delle misure di compensazione;
- questa Sezione, con nota prot. 469518 del 27/09/2024, convocava la Conferenza di servizi per il giorno 10/10/2024; la stessa si chiudeva positivamente ponendo in capo al beneficiario l'onere di avviare interlocuzione con la Soprintendenza Archeologica di competenza territoriale, in ordine agli aspetti potenzialmente critici per la tutela dei beni culturali, se pur affrontati e gestiti dal MASE in sede di VIA, a fronte del tempo intercorso e della situazione di inerzia del comune di Manfredonia competente al rilascio del parere in materia paesaggistica;
- sempre questa Sezione, con nota prot. n. 522738 del 24/10/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2024;
- il proponente con comunicazione del 24/10/2024 trasmetteva evidenza dell'avvio delle interlocuzioni con la Soprintendenza Archeologica con la quale la Società si rendeva disponibile a trasmettere "la documentazione per attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)" ;

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nota prot. 19452 del 02/02/2024 di notifica della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaitco, di cui fanno parte 17 sottocampi e un arboreto superintensivo di olive da olio, localizzato nel comune di Manfredonia, in località "Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda", della potenza di picco pari a 62,148 MW della Energie Alternative s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 23 dell'11 luglio 2022 della Commissione

tecnica PNRR-PNIEC (disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8117/11956>
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967618>
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967619>

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale, nota prot. n. 156391 del 28/08/2024, acquisita al prot. 419730 in pari data, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Direzione generale per le attività territoriali, Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 111337 del 15/07/2021, parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio dell'impianto con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 11/06/2021 resa dalla medesima società;
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota prot. 15682 del 04/10/2024, acquisita al prot. prov. n. 483805 pari data, con la quale comunicava che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricoprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sul punto evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. 11983 del 26/06/2024, acquisita al prot. 321303 pari data, con la quale, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 9075 del 17/05/2024, comunica che *"tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio"*;
- ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud, nota prot. prot. 469518 del 15/10/2024, acquisita al prot. 502212 pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

".... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTP del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).";
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n.0027281/2025 del 20/01/2025, acquisita al prot. n. 29041 e 29048 pari data, comunica che:

"Gli elaborati grafici e le indagini istruttorie evidenziano che l'ubicazione delle aree d'impianto non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o corpi idrici superficiali di qualsiasi natura; diversamente l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca:

- *l'affluente n.2 del canale di bonifica Macchia Rotonda al foglio 128 del comune di Manfredonia (FG), catastalmente individuato nella "partita speciale n.4 - acque esenti da estimo", censito dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.217 come "canale di bonifica";*
- *l'affluente n.7 del canale di bonifica Macchia Rotonda al foglio 128 del comune di Manfredonia (FG), catastalmente individuato nella "partita speciale n.4 - acque esenti da estimo", censito dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.214 come "canale di bonifica";*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 9 e 42 della L.R. n. 4/2012 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata gestisce le ridette "opere pubbliche di bonifica" (nonché le "tratte sistematate" dei corsi d'acqua insistenti nel comprensorio di sua competenza). Nella fattispecie tale qualità è evidentemente riconducibile all'attribuzione di tale qualità dal P.G.B. per la Capitanata attualmente in vigore; dunque per gli affluenti n.2 e n.7 del canale di bonifica Macchia Rotonda, il medesimo Consorzio esercita i compiti e le funzioni in materia di polizia idraulica (art.10 c.1 e 2 della L.R. n.4/2012) e di concessione per l'occupazione/servitù dei ridetti beni e pertanto va coinvolto nella conferenza di servizi in argomento anche rispetto all'esame delle istanze relative al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta idraulici e concessioni (se attualmente non prescritte dal ridetto Consorzio) per l'utilizzo dei beni demaniali in argomento, così come disposto dal R.R. 17/2013.";

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, comunicazione acquisita al prot. n. 289153 del 12/06/2024, con la quale trasmette la circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, recante gli indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale;
- Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, nota prot. n. 418937 del 28/08/2024, acquisita al prot. n. 419562 pari data, invitava a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. AOO 079/10152 del 25.08.2021;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 27615/2024 del 13/12/2024 (acquisita al prot. 620959 in pari data), con il quale esprimeva parere favorevole alla approvazione del progetto con le seguenti condizioni e prescrizioni:

“Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l’autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali regionali/statali.

Dall’esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell’istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto unicamente con una fascia frangivento gestita da questo Ente (particella 52 del foglio 128 di Manfredonia) e con il reticolo di Macchia Rotonda; riguardo a quest’ultimo si evidenzia che l’elettrodotto di connessione è ubicato sulla sede stradale della S.P. 70 ed attraversa il canale su area appartenente al demanio stradale.

Per quanto concerne l’utilizzo del suolo demaniale della fascia frangivento (particella 52 del foglio 128 di Manfredonia intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica) è necessario che la società proponente consegua, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione all’uso prevista dal Regolamento Regionale n°17/2023; dal punto di vista tecnico l’attraversamento della fascia frangivento dovrà essere eseguito con t.o.c. alla profondità di mt. 3 rispetto al piano di campagna. Trattandosi di beni demaniali gli stessi non possono essere assoggettati ad esproprio e/o asservimento pertanto la particella 52 del foglio 128 di Manfredonia va stralciata dall’ ELENCO DEI BENI SOGGETTI ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO.

Per quanto concerne invece l’attraversamento del canale dalla sede della S.P. 70, non essendovi i presupposti per l’applicazione del R.R. n°17/2013, è sufficiente che l’installazione del cavidotto venga realizzata con t.o.c. con franco netto rispetto al fondo alveo non inferiore a mt. 2.00.”

- Comune di Manfredonia, SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente e autorizzazioni delegate, nota prot. n. 33686 del 18/07/2024, acquisita al prot. n. 365712 in pari data, comunicava che non si ravvisano interferenze con cave attive e/o scavi minerari nelle aree destinate alla realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e per la costruzione di linee di distribuzione aeree ed interrate di energia elettrica, limitatamente al territorio del Comune di Manfredonia;
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 25765 del 12/07/2024 (acquisita al prot. n. 355355 pari data), con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto dell’impianto in argomento;
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile, nota prot. n. 85192 dell’11/06/2024, acquisita al prot. n. 285422 pari data, con la quale comunicava che al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’applicazione dell’Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Sottolineava la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”. La trasmissione

di tale asseverazione all'ENAC, qualora ne ricorrono i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti del medesimo Ente.

Rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con l'ENAC per quanto attiene ai procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla Scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione");

- ANAS S.p.A., nota prot. n. 834945 del 30/09/2024, acquisita al prot. n. 478670 pari data, con la quale comunicava che, sulla base della documentazione progettuale esaminata, l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di loro competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della strada.

- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 205 del 16/07/2024, acquisita al prot. n. 359784 pari data, con la quale concedeva il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto con le seguenti inderogabili condizioni: *"L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*

- a. *Il primo attraversamento denominato "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE AGRO-ENERGETICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) IN LOCALITÀ "BORGOMEZZANONE – MACCHIA ROTONDA PROGETTO DEFINITIVO" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "Risoluzione interferenza SNAM" Firmato dall' Ing. Laura Conti, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia Pavia n° 1726;*

- c. *Le buche per il posizionamento della trivella dovranno essere posizionate esternamente alla nostra fascia di sicurezza;*

- d. *Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di sicurezza;*

- e. *A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);*

- f. *qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese.*

- g. *Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia;*

- h. *l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta*

Inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;

j. *obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*

k. *dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.*

ax. *Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopraccitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.";*

- RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nota prot. 3362 del 27/06/2024 (acquisita al prot. n. 323772 del 27/06/2024), con la quale comunicava che, sulla base della documentazione progettuale depositata, non si riscontrava alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella propria giurisdizione.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante ha depositato sul portale telematico regionale la *"Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"* del 27/06/2024 con la quale il progettista asseverava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 con riferimento al progetto "Pasqualicchio". In particolare dichiarava che:

"attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attività/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 27-06-2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.[omissis]"

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio prende atto che la Società ha depositato sul portale telematico regionale "Sistema puglia" il parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio presentato dalla ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L. con la seguente prescrizione "Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11."

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della ANSFISA. – Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale – Ufficio Operativo territoriale per l'aera territoriale sud, questo Ufficio prende atto che il proponente ha trasmesso una comunicazione acquista al prot. n. 555856 del 12/11/2024 con la quale dichiara che "l'ubicazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie all'esercizio

del progetto non interferisce, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio (ferrovie, autostrade e strade statali)”. Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, questo Servizio, preso atto della mancata determinazione del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rimanda a quanto già espresso dal medesimo Consorzio con nota prot. n. 0027615/2024 del 13/12/2024.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, si prende atto della nota prot. n. 9968 del 23/08/2021 con la quale, il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia “attesta che non risultano gravati da uso civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 127 p.11e 10-54-62-65-97-98-79-77 e Fg. 128 p.11e 35-95-96-94-93-60-157-158-52-97-98-141-139-79-143-108-109”.

Con riferimento alla sopra richiamata comunicazione della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, questo Ufficio prende atto che il proponente ha trasmesso quanto richiesto ai punti nn. 4 e 5 della circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023 Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia. Pertanto, si ritiene che la Società abbia ottemperato agli adempimenti per propria parte.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile questo Ufficio prende atto della asseverazione di esclusione da iter di valutazione ENAC/ENAV sottoscritta il 05/06/2024 dal professionista Ing. Laura Conti, incaricato dalla Società, con la quale dichiara che l’intervento di progetto da eseguirsi nel Comune di Manfredonia, foglio 127, particella 10, 54, 65, 97, 98 e foglio 128, particella 35, risulta ubicato all’esterno delle zone di rischio aeroportuale e pertanto è escluso dall’iter valutativo per il rilascio del parere di cui all’art. 709 del codice di navigazione.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione procedente con nota prot. n. 579486 del 25/11/2024, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio, cui il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava in data 27/11/2024, prot. n. 587423, richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche e in particolare il Paragrafo n.2 *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*;
- questa Sezione, sulla scorta dei pareri già in atti, in data 19/12/2024 prot. nn. 632929, 632842, 632897, 632948 e 633298, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, agli interessati, come indicati dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 575785 del 21/11/2024;
- dalla pubblicazione dell’avviso predetto sono pervenute presso questo Ufficio competente, n. 2 osservazioni (acquisite al prot. n. 21246 del 15/01/2025 e n. 28967 del 15/01/2025) puntualmente trasmesse al proponente, e controdedotte nel merito dalla Società proponente con note acquisite al prot. n. 90506 del 19/02/2025, prot. n. 122259 e prot. n. 122271 del 07/03/2025, e prot. 330100 del 18/06/2025.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 201800277):

- la società Terna S.p.A, con nota prot. n. 365669 del 18/07/2024, acquisita in atti al n. 365669 pari data, comunicava che:
- in data 12/07/2018 la Energie Alternative S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 80 MW nel Comune di Manfredonia (FG);
- in data 25/09/2018, con lettera prot. TERNA/P20180016991, Terna s.p.a. ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro stallo a 150 kV della sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Manfredonia;
- in data 17/01/2019 la Energie Alternative S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 19/06/2020, con lettera prot. TERNA/A20200037206, la Energie Alternative S.r.l. ha trasmesso a Terna s.p.a. la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 14/07/2020 con lettera prot. TERNA/P20200043211, Terna s.p.a. ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- il valore di potenza dell'impianto in oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che “è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)”;
- nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 10/10/2024 la Società dichiara di poter adempiere alla richiesta di modifica di connessione come sopra indicata “dopo la conclusione dei lavori di conferenza di servizi, in sede di approvazione di STMG”;
- questo Ufficio prende atto che il dato di potenza oggetto della presente autorizzazione, in linea con la soluzione tecnica di Terna, è pari a 62,148 MW.

CONSIDERATO CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 256608 del 15/05/2025, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di

amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 182895 del 08/04/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 16/07/2025 veniva sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota n. 407877 del 17/07/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto, oggi in corso di registrazione;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando contro firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0174471_20250529 del 29/05/2025; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agro-fotovoltaico "Pasqualicchio") di potenza nominale prevista pari a 62,148 MW, da ubicarsi nel comune di Manfredonia (FG) località Macchia Rotonda;
- opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150kV su un futuro stallo a 150kV della sezione a 150kV della SE della RTN 380/150 di Manfredonia (FG);

- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore**Ing. Claudia Costantino****VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,****come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -****Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
<ul style="list-style-type: none">• diretto• indiretto
X neutro
<ul style="list-style-type: none">• non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Funzionario istruttore**Claudia Costantino****Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti Alternative e Rinnovabili****Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*

- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicata al procedimento de quo, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot. n. 19452 del 01/02/2024 il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** (MASE) ha comunicato di aver acquisito:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto di un impianto di produzione agro-voltaico integrato, della potenza di picco pari a 62,148 MW sito nel comune di Manfredonia (FG) - località "Borgo Mezzanone - Macchia Rotonda", con le prescrizioni espresse nel parere n. 23 dell'11/07/2022 a cui si rimanda, a vantaggio della Energie Alternative S.r.l. ;
- la natura agrovoltaiica dell'impianto è parte sostanziale ed integrante della proposta progettuale, non è pertanto accessoria al titolo autorizzativo ma lo definisce in modo vincolante;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, questo Servizio prende atto che :
- la Società, con nota acquisita al prot. 338972 del 04/07/2024, comunicava di aver formalizzato all'autorità competente istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, pur senza acquisenza ritenendo di non essere tenuta (rif. verbale Conferenza del 18/07/2024);
- nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2024, preso atto della situazione di inerzia del Comune interessato, e richiamati i passaggi istruttori sul tema riportati nella Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Gennaio 2024, nonché nel parere favorevole circa la compatibilità ambientale, n. 23 dell'11/07/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE), questa Sezione prescriveva che "*la Società dia riscontro, nell'immediato seguito e comunque prima dell'emissione del titolo autorizzativo, dell'avviata interlocuzione con la Soprintendenza Archeologica di competenza territoriale, in ordine agli aspetti potenzialmente critici per la tutela dei beni culturali, se pur affrontati e gestiti dal MASE nei termini in parte sopra riportati o riferiti*";
- il proponente con comunicazione del 24/10/2024 trasmetteva evidenza dell'avvio delle interlocuzioni con la Soprintendenza Archeologica con la quale la Società si rendeva disponibile a trasmettere "la documentazione per attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)";
- la comunicazione, prot. n. 182895 del 08/04/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;
- il dato di potenza oggetto della presente autorizzazione, in linea con la soluzione tecnica di TERNA, è pari a 62,148 MW;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Energie Alternative S.r.l.** in data 16/07/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la Energie Alternative S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**, la Energie Alternative S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022. Sul punto si riferisce che:
 - la Società, con nota acquisita al prot. n. 432988 del 06/09/2024, trasmetteva lo schema di Convenzione sottoposto al Comune di Manfredonia;
 - nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2024 si conveniva che *"la Società, in accordo con la scrivente Sezione, si impegna a riservare, con riferimento alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, misure di compensazione ambientale e territoriale nella misura pari al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da definire con il Comune anche dopo la chiusura dei lavori di conferenza"*;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 182895 del 08/04/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario Ing. Claudia Costantino confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla Energie Alternative S.r.l. con sede legale in Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 – Milano, C.F. e P. Iva 04235260710, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agro-fotovoltaico denominato "Pasqualicchio") di potenza nominale prevista pari a 63,004 MW, ridotta in sede di VIA a 62,148 MW, da ubicarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località Macchiarotonda;
- opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150kV su un futuro stallo a 150kV della sezione a 150kV della SE della RTN 380/150 di Manfredonia (FG) (Preventivo di connessione TERNA SPA - Codice Pratica: 201800277).
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Energie Alternative S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e

attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 182895 del 08/04/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato

al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

1. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
2. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
3. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
4. mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
5. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione

delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
 - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale;
 - CT VIA;
 - CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - all' ANSFISA, Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità idraulica;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia, Servizio Ambiente e Tutela del Territorio;
 - all'Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;

- Dipartimento Provinciale di Foggia
- al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- al Comune di Manfredonia (FG);
- agli ulteriori enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l'ottemperanza
- all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- all'ENAC;
- all'ANAS;
- alla RFI s.p.a.;
- all'ASL Foggia;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- alla Fibercop s.p.a.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Energie Alternative S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Claudia Costantino

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace